



Oggetto: Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 126 del 24 marzo 2015 e n. 1305 del 23 dicembre 2004.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale: "Regolamento concernente 'Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328'";

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41: "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";

VISTI in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, della l.r. 41/2003 in base al quale la Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della stessa legge, differenziati per tipologia d'utenza;
- b) l'articolo 3, comma 1, che prevede che i comuni rilasciano le autorizzazioni per l'apertura ed il funzionamento delle strutture socioassistenziali ed esercitano le relative funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. 41/2003”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 498: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea in semiautonomia per adolescenti prossimi alla maggiore età e per giovani, ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie. Requisiti strutturali e organizzativi”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 126: “Modifiche alla DGR 1305/2004: ‘Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. n. 41/2003’. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011”.
- VISTA l’Intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014) relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne maltrattate, prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014;
- VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, della sopracitata Intesa della Conferenza Unificata, che stabilisce che il personale delle strutture residenziali dedicate alle donne che hanno subito violenza è personale esclusivamente femminile;
- ATTESO che al paragrafo V dell’allegato A alla DGR 126/2015, relativo alle strutture residenziali per donne in difficoltà, modificativo della sezione V dell’allegato alla DGR 1305/2004, il requisito che il personale operante sia solo femminile è previsto per tutte le strutture e non solo quelle dedicate alle donne che hanno subito violenza;
- RITENUTO pertanto di dover modificare la parte V dell’allegato A alla DGR 126/2015 e conseguentemente il testo dell’allegato alla DGR 1305/2004, prevedendo il requisito del personale esclusivamente femminile solo per le strutture che accolgono donne che hanno subito violenza, come da allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;
- ATTESO inoltre che la DGR 126/2015:
- a) istituisce i programmi per la semiautonomia quali servizi rivolti anche a ragazzi maggiorenni, già ospiti in strutture residenziali per minori o presso famiglie affidatarie, che offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all’autonomia personale (par. IV.B.3 bis dell’allegato);
  - b) prevede la revoca della citata DGR 498/2006 (primo punto del dispositivo della delibera);
- CONSIDERATO che sotto il profilo strutturale e della ricettività, i requisiti per i programmi di semiautonomia previsti dalla DGR 126/2015 e quelli per le strutture in semiautonomia previsti dalla DGR 498/2006 coincidono e che la differenza sostanziale consiste nella fascia di utenza, essendo i programmi per la semiautonomia rivolti esclusivamente a

ragazzi maggiorenni a differenza delle strutture in semiautonomia che accolgono anche minori prossimi alla maggiore età;

**ATTESA** la necessità per le strutture previamente autorizzate quali strutture per la semiautonomia, ai sensi della DGR 498/2006, di modificare il proprio titolo autorizzativo in case famiglia per minori laddove ospitano ragazzi con meno di diciotto anni oppure in programmi per la semiautonomia laddove ospitano ragazzi maggiorenni;

**ATTESO** altresì che, in relazione alle strutture socioassistenziali residenziali per minori denominate “case famiglia” e “gruppi appartamento”, la DGR 126/2015, nel modificare la DGR 1305/2004, ha accentuato la differenziazione fra le due tipologie di strutture, peraltro presente anche nel vecchio testo – “i gruppi appartamento possono accogliere fino ad un massimo di otto minori prevalentemente adolescenti” -, riservando la tipologia del gruppo appartamento a minori di età compresa fra gli undici ed i diciassette anni e la casa famiglia a minori di età non superiore agli undici anni, con possibilità di derogare in situazioni particolari previa valutazione dei servizi sociali comunali;

**VISTO** il paragrafo I.A.3.1 della DGR 1305/2004 (Modalità di ammissione e di dimissione) per il quale la permanenza nelle strutture residenziali per minori “è prorogata oltre il compimento del diciottesimo anno di età per il completamento del piano personalizzato elaborato al momento dell’inserimento nella comunità”;

**RITENUTO** opportuno consentire al comune competente, entro termini dallo stesso ritenuti congrui in relazione alla salvaguardia degli ospiti ed al completamento dei piani personalizzati elaborati al momento dell’inserimento nella struttura residenziale, programmare, in accordo con i gestori delle strutture interessate, gli eventuali e conseguenti spostamenti di utenti fra le case famiglia, i gruppi appartamento ed i programmi per la semiautonomia;

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- A) di approvare l’allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente delle modifiche alla parte V dell’allegato A alla DGR 126/2015 riguardante le strutture socioassistenziali per le donne in difficoltà;
- B) di pubblicare sul sito sociale.lazio.it il testo coordinato dell’allegato alla DGR 1305/2004 come modificato dalla presente deliberazione;
- C) di stabilire che i comuni territorialmente competenti sono tenuti a:
  - 1) modificare il titolo autorizzativo delle strutture di accoglienza temporanea in semiautonomia per adolescenti prossimi alla maggiore età e per giovani, già autorizzate e funzionanti ai sensi della DGR 498/2006, in :
    - case famiglia per minori, di cui al paragrafo I.B.1.1 dell’allegato alla DGR 1305/2014, come modificato dalla DGR 126/2015, laddove ospitano minori;
    - programmi per la semiautonomia, di cui al paragrafo IV.B.3bis dell’allegato alla DGR 1305/2004, come modificato dalla DGR 126/2015, laddove ospitano ragazzi maggiorenni,.

- 2) programmare gli eventuali trasferimenti di minori accolti nelle strutture per la semiautonomia autorizzate ai sensi della DGR 498/2006 nonché nelle case famiglia e nei gruppi appartamenti, conseguenziali alle modifiche introdotte dalla DGR 126/2015, entro termini ritenuti congrui in relazione alla salvaguardia degli ospiti e al completamento dei piani personalizzati elaborati al momento dell'inserimento nella struttura residenziale, in collaborazione con i gestori delle strutture interessate, permanendo comunque la possibilità di accogliere, in casi particolari, minori di età diversa da quella prevista sia nelle case famiglia sia nei gruppi appartamento.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e diffusa sui siti internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) e [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it).

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*